

MODIFICHE AL CODICE PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGITTIMA DIFESA

Nella Gazzetta ufficiale n. 102 del 3-5-2019 è stata pubblicata la legge 26 aprile 2019, n. 36 recante «Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa» che entrerà in vigore il prossimo 18 maggio.

La legge 36 si compone di 9 articoli che, oltre ad apportare modifiche alla disciplina della legittima difesa nel domicilio (o *legittima difesa allargata*) e dell'eccesso colposo, con l'evidente intento di estendere le tutele per colui che reagisce a un'aggressione domiciliare, intervengono anche su alcuni tra i più comuni delitti commessi in occasione di aggressioni nel domicilio (violazione di domicilio, rapina, furto in abitazione e, di conseguenza, anche furto con strappo) inasprendone il trattamento sanzionatorio.

Va precisato che non è cambiato alcunché riguardo ai presupposti e ai requisiti della causa di giustificazione della difesa legittima ex art. 52 c.p. in generale (pericolo attuale di un'offesa ingiusta per un diritto proprio o altrui; difesa necessaria e proporzionata all'offesa), ovvero fuori del domicilio o degli altri luoghi per legge a esso equiparati.

La riforma riguarda esclusivamente la **legittima difesa nel domicilio**: casa di abitazione e altri luoghi di privata dimora, compresi quelli in cui vengono svolte attività commerciali, professionali o imprenditoriali. Opera essenzialmente su tre piani diversi a tutela di chi si è difeso:

- 1) esclusione della responsabilità penale;**
- 2) esclusione o limitazione della responsabilità civile;**
- 3) celerità dell'eventuale procedimento penale**, inevitabile in taluni casi (per esempio in caso di morte dell'aggressore).

=====

L'art. 1 modifica e integra l'articolo 52 del codice penale (DIFESA LEGITTIMA). Di seguito il testo novellato:

Art. 52 c.p. (Difesa legittima)

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste **sempre** il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

- a) la propria o altrui incolumità;
- b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.

La modificazione del secondo comma consiste nella specificazione che si considera **"sempre"** sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l'offesa.

Il capoverso aggiunto in fine (quarto comma) considera «sempre in stato di legittima difesa» chi, all'interno del domicilio e nei luoghi a esso equiparati, respinge l'intrusione da parte di una o più persone «posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica».

=====

L'art. 2 aggiunge un capoverso all'articolo 55 del codice penale (ECESSO COLPOSO). Di seguito il testo novellato:

Art. 55 c.p. (Eccesso colposo)

Quando, nel commettere alcuno dei fatti previsti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.

Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.

La novella interviene sull'articolo 55 c.p., relativo all'**eccesso colposo di legittima difesa**, aggiungendo un ulteriore comma, con il quale si esclude, nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi ha superato colposamente i limiti imposti dalla necessità di salvaguardare la propria o altrui incolumità, trovandosi in condizione di **minorata difesa** o in **stato di grave turbamento**, derivante dalla situazione di pericolo. In altre parole, in tali circostanze è comunque prevista per legge la **non colpevolezza** dell'agredito nel domicilio che non può invocare l'esimente della difesa legittima per eccesso colposo.

=====

L'art. 3 aggiunge in fine un capoverso all'articolo 165 del codice penale (OBBLIGHI DEL CONDANNATO). Di seguito il testo novellato:

Art. 165 c.p. (Obblighi del condannato)

La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.

La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163.

Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322 bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322 quater, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno.

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

L'articolo 3 del provvedimento, integrando l'articolo 165 c.p., prevede che nei casi di condanna per **furto in appartamento** e **furto con strappo** (art. 624-bis c.p.) la **sospensione condizionale** della pena sia **subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno** alla vittima del reato.

=====

L'art. 4 modifica l'articolo 614 del codice penale (VIOLAZIONE DI DOMICILIO) inasprendo le pene comminate. Di seguito il testo novellato:

Art. 614 c.p. (Violazione di domicilio)

Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione **da uno a quattro anni**.

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

La pena è **da due a sei anni**, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

L'articolo 4 interviene sul **reato di violazione di domicilio** inasprendone il quadro sanzionatorio. È infatti elevata da sei mesi a **un anno nel minimo** e da tre a **quattro anni nel massimo** la pena detentiva per il reato di violazione di domicilio. Analogo inasprimento sanzionatorio è previsto con riguardo alla circostanza aggravante che ricorre quando la violazione di domicilio è commessa con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato. Tale ipotesi era punita con la pena della reclusione da uno a cinque anni: il provvedimento interviene sia sul minimo sia sul massimo edittale, punendo tale ipotesi con la reclusione da due a sei anni, ovvero raddoppiando il minimo e aumentando di un terzo il massimo rispetto al reato base.

Sotto un profilo operativo procedurale, mette conto osservare che limitatamente all'ipotesi aggravata di cui all'ultimo capoverso (peraltro procedibile d'ufficio) **sono ora consentite le intercettazioni telefoniche**.

**Intercettazioni
telefoniche**

Ciò in quanto siamo in presenza di una pena della reclusione (ora) superiore a 5 anni, come stabilito dall'art. 266 c.p.p. comma 1 lett. a) e, soprattutto, perché trattasi di una circostanza indipendente (avendo limiti edittali autonomi) classificabile "a effetto speciale" ex art. 63 c.p. dato che l'aumento di pena è superiore a un terzo rispetto al reato base (e precisamente è pari alla metà), giusta quanto stabilito dall'art. 4 c.p.p. a cui fa rinvio la norma delle intercettazioni testé citata.

=====

L'art. 5 modifica l'articolo 624-bis del codice penale (FURTO IN ABITAZIONE E FURTO CON STRAPPO) inasprendo le pene comminate. Di seguito il testo novellato:

Art. 624-bis c.p. (Furto in abitazione e furto con strappo)

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione **da quattro a sette anni** e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione **da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500** se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

La novella eleva la pena detentiva: nel minimo si passa da tre anni a quattro anni e nel massimo da sei anni a sette anni). Analogo inasprimento è previsto per le condotte aggravate per le quali è previsto un minimo edittale di 5 anni di reclusione rispetto ai 4 anni prima della modifica, mentre il massimo resta quello già previsto, pari a 10 anni.

La multa è rideterminata in un importo da un minimo di 1.000 euro (già 927 euro) a un massimo di 2.500 euro (già 2000 euro).

Il quadro sanzionatorio previgente derivava dalla recente approvazione della legge n. 103 del 2017 (c.d. riforma Orlando) che aveva inasprito le pene previste dall'articolo 624-bis.

=====

L'art. 6 modifica l'articolo 628 del codice penale (RAPINA) inasprendo le pene comminate. Di seguito il testo novellato:

Art. 628 c.p. (rapina)

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s' impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da

cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

La pena è della reclusione da **sei** a venti anni e della multa da euro **2000** a euro **4000**:

- 1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;
- 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire;
- 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis;
- 3 bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
- 3 ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;
- 3 quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.

3 quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da **sette** a venti anni e della multa da euro **2500** a euro **4000**.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

L'articolo 6 interviene sul delitto di **rapina** inasprendo le pene comminate. La pena detentiva è elevata da 4 a 5 anni nel minimo, mentre resta fermo il massimo fissato a 10 anni.

Per le ipotesi aggravate e pluriaggravate di cui rispettivamente al terzo comma e al quarto comma dell'articolo 628 c.p. viene previsto un analogo inasprimento sanzionatorio: in particolare, per la rapina aggravata la pena della reclusione è elevata nel minimo da 5 a 6 anni (il massimo resta fissato a 20 anni) e la pena pecuniaria è rideterminata da 2.000 a 4.000 euro (già da 1.290 a 3.098 euro). Per le ipotesi pluriaggravate la pena della reclusione è elevata nel minimo da 6 a 7 anni (il massimo resta fissato a 20 anni) e la pena pecuniaria è rideterminata da 2.500 a 4.000 euro (già da 1.538 a 3.098 euro).

In proposito mette conto ricordare che anche l'art. 628 è stato oggetto di modifica sotto il profilo sanzionatorio da parte della legge n. 103 del 2017.

=====

L'art. 7 aggiunge due capoversi all'articolo 2044 (LEGITTIMA DIFESA) del codice civile. Di seguito il testo novellato:

Art. 2044 cod. civ. (Legittima difesa)

Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.

Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa.

Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.

L'articolo 7 interviene sulla **disciplina civilistica della legittima difesa** e dell'eccesso colposo, introducendo due ulteriori commi all'articolo 2044 c.c., che prima si limitava ad affermare che «Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri».

Con il secondo comma di nuovo conio si specifica che, nei casi di **legittima difesa domiciliare** (art. 52, commi secondo, terzo e quarto, c.p.), è **esclusa** in ogni caso la **responsabilità** di chi ha compiuto il fatto. In tal modo la disposizione esclude espressamente l'ingiustizia — che costituisce il presupposto del risarcimento — del danno cagionato in presenza della causa di giustificazione di cui all'articolo 52, secondo, terzo e quarto comma c.p. In altre parole, l'intento della novella è di fare in modo che l'autore del fatto, se assolto in sede penale, non debba essere, in nessun caso, obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto.

Il nuovo terzo comma dell'articolo 2044 c.c., invece, prevede che nei casi di **eccesso colposo**, di cui all'articolo 55, secondo comma, al danneggiato è riconosciuto il diritto a una **indennità**. Tale indennità dovrà essere calcolata dal giudice con equo apprezzamento tenendo conto «della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato».

=====

L'art. 8 inserisce l'articolo 115-bis del T.U. delle spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002) rubricato : *“Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa”*.

Art. 115-bis (L) d.P.R. n. 115/2002

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonché all'articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.

2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata .

Viene disposta l'applicazione delle norme sul **patrocinio a spese dello Stato** in favore di colui che sia stato assolto, proscioltto o il cui procedimento penale sia stato archiviato per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa. Conseguentemente l'onorario e le spese per il difensore, le spese per l'ausiliario del magistrato e per il consulente tecnico di parte dovranno essere liquidate dal magistrato in base alle disposizioni del T.U. delle spese di giustizia (artt. 82-84).

È comunque fatto salvo il diritto dello Stato di ripetere le spese anticipate, qualora a seguito di riapertura delle indagini o di revoca del proscioglimento, la persona sia poi condannata in via definitiva.

=====

L'art.9 inserisce la lettera a-ter) al comma 1 dell'articolo 132-bis del d.lgs. n. 271 del 1989 (norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

Art. 132-bis disp. att. c.p.p. (Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi)

1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta:

- a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;
- a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale ;
- a-ter) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale;**
- b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
- c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;
- d) ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
- e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;
- f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato;
- f-bis) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis del codice penale.
- f-bis) ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni. *[sbaglio di stampa nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 2017: deve intendersi lettera f-ter); N.d.R.]*

2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

Infine, sempre in tema di legittima difesa, attraverso una modifica all'articolo 132-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, l'articolo 9 della legge prevede che nella formazione dei **ruoli di udienza** debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di **omicidio colposo** e di **lesioni personali colpose** verificatisi in presenza delle condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa.